

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) E PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI) – PIANO D’INCLUSIONE (PI)

NORMATIVA. OM 16 maggio 2020, n. 11, applicativa del Decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.

VALUTAZIONE FINALE E SCRUTINI A.S. 2020/21, NON SONO PREVISTI IL PAI E IL PIA PER LE INSUFFICIENZE. SI TORNA AI CORSI DI RECUPERO. Per gli scrutini del I e II ciclo di istruzione a.s. 2020/21, la valutazione avviene secondo la normativa ordinaria e non sono previsti né il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato) né il PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti).

VALUTAZIONE A.S. 2019/20. La valutazione finale a.s. 2019/20, relativa alla scuola primaria e alle classi non terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado, è stata disciplinata dall’OM n. 11/2020, in base alla quale tutti gli studenti sono stati ammessi alla classe successiva, considerata la situazione emergenziale in atto, a causa del COVID – 19, e la “prima applicazione” della DAD, dal mese di marzo sino al termine delle lezioni. L’ammissione alla classe successiva, anche in presenza di valutazioni inferiori a 6/10, ha determinato l’applicazione di alcune disposizioni, finalizzate al recupero degli apprendimenti in vista dell’a.s. 2020/21 e al fine di una proficua prosecuzione del percorso scolastico di ciascun allievo.

Tra le suddette disposizioni, l’OM n. 11/2020 ha previsto la realizzazione di un Piano di Apprendimento Individualizzato (PAI) che i docenti contitolari di classe e i consigli di classe hanno predisposto per ciascun alunno ammesso con voti inferiori a 6/10 in una o più discipline, eccetto che per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo grado. Per gli alunni ammessi alla classe successiva, tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, c. 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il CdC predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

Un’altra misura prevista dalla citata OM, non relativa ai singoli alunni, ma all’intera classe, è stata la progettazione del Piano di integrazione degli apprendimenti (PIA), ove i docenti contitolari di classe o il CdC hanno individuato le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento.

VALUTAZIONE A.S. 2020/21. La valutazione finale dell’a.s. 2021/22, come indicato dal Ministero con la nota n. 699 del maggio 2021, per la scuola primaria e per le classi non terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado, avviene secondo la normativa ordinaria, ossia:

- nella scuola secondaria di primo grado ai sensi del D. lgs. 62/2017;
- nella scuola primaria ai sensi del D. lgs. 62/2017 e dell’OM n. 172/2020 (che ha disciplinato l’introduzione dei giudizi al posto dei voti in decimi);

- nella scuola secondaria di secondo grado ai sensi del DPR 122/09.

Nella nota del 6 maggio, inoltre, si evidenzia quanto segue:

- la valutazione degli apprendimenti e delle attività svolte in modalità a distanza produce gli stessi effetti delle attività didattiche svolte in presenza;
- nonostante la valutazione avvenga secondo la normativa ordinaria, la stessa non può non tener conto della complessità del processo di apprendimento concretizzatosi nel contesto dell'attuale emergenza epidemiologica e delle conseguenti eventuali difficoltà riscontrate dagli studenti.

Alla luce di quanto detto, ossia che la valutazione finale delle classi intermedie torna ad essere disciplinata dalla normativa ordinaria, è chiaro che non vanno predisposti né il PIA né il PAI. Pertanto si ritorna:

- all'organizzazione dei corsi di recupero nelle scuole secondarie di secondo grado per gli alunni con giudizio sospeso, a causa di valutazioni insufficienti;
- all'attivazione di specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento, da parte delle istituzioni del primo ciclo (scuola primaria e secondaria di I grado) nell'ambito della propria autonomia, quindi secondo quanto deliberato dal CD e inserito nel PTOF.

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA): è il documento che i Consigli di Classe/docenti contitolari della classe hanno predisposto, in cui sono state individuate e progettate le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno ed i correlati obiettivi di apprendimento (ex art. 6 comma 2 dell'O.M. prot. 11 del 16/05/2020).

PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI): è stato predisposto dai docenti contitolari della classe o dal consiglio di classe per gli alunni ammessi alla classe successiva (tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado), in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi. Nel piano sono stati indicati, per ciascuna disciplina o aree disciplinari, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il PAI è stato allegato al documento di valutazione finale, (ex art. 6 comma 1 dell'O.M. prot. n.11 del 16/05/2020).

Le attività relative sia al PIA sia al PAI integrano ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessari, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021 (ex art. 6 comma 3 dell'O.M. prot. n.11 del 16/05/2020) e costituiscono attività ordinaria (per gli alunni) a decorrere dal 1° settembre 2020 ai sensi dell'art. 1, c. 2 del Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22; 2.

PIANO D'INCLUSIONE (PI): il Piano Annuale di Inclusione non esiste più da un anno. Il Decreto Legislativo n. 96/2019 denominato "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ha introdotto il Piano d'Inclusione, di fatto portando in soffitta il precedente PAI. Dunque, nessuna possibilità di sbagliare parlando di PAI. Il Decreto Legislativo introduce, prioritariamente, al di là dell'aggiustamento della nomenclatura:

- l'utilizzo dei criteri dell'ICF;
- l'entrata in funzione del Gruppo per l'Inclusione Territoriale in riferimento all'assegnazione delle risorse per il sostegno;
- la definizione delle misure di accompagnamento per la formazione in servizio del personale scolastico.

NOTA INTERPRETATIVA MI (chiarimenti in merito all'applicazione dell'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 16 maggio 2020, n. 11, applicativa del Decreto - legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, a cura del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Dott. Marco BRUSCHI).

L'Ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 11/2020, oltre a recare specifiche indicazioni concernenti la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020, detta le disposizioni in merito al recupero degli apprendimenti risultati non pienamente raggiunti dai singoli allievi ovvero non completamente sviluppati a causa dell'emergenza epidemiologica.

In presenza di una o più insufficienze, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe hanno dunque predisposto, al termine dell'anno scolastico 2019 - 20, un Piano di apprendimento individualizzato (PAI) in cui hanno indicato, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Hanno inoltre individuato, nella medesima funzione valutativa, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento, i quali hanno costituito l'oggetto di una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti (PIA). Si tratta non di un mero adempimento formale, ma della necessità di garantire l'eventuale riallineamento degli apprendimenti, da raggiungere nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stante anche il non omogeneo sviluppo, nell'anno scolastico 2019/2020, delle attività svolte attraverso la didattica a distanza.

Il DL 22/2020 ha disposto che le attività concernenti PIA e PAI possano svolgersi a partire dal 1° settembre e, se necessario, nel corso di tutto l'anno scolastico 2020-2021, secondo tempi, forme e modalità stabilite dalle singole autonomie scolastiche. Nel fare ciò, la norma ha evidenziato come esse debbano intendersi quale attività didattica ordinaria (articolo 1, comma 2), da collocarsi, pertanto, nell'alveo degli adempimenti contrattuali ordinari correlati alla professione docente e non automaticamente assimilabili ad attività professionali aggiuntive da retribuire con emolumenti di carattere accessorio. Quanto detto vale per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2020 e l'inizio delle lezioni ordinamentali, come previsto dai calendari regionali.